

DELIBERAZIONE 1 APRILE 2025

134/2025/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA ADRIA SOLAR S.R.L., NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE IDENTIFICATA CON IL CODICE DI RINTRACCIABILITÀ t0737903

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1334^a riunione dell'1 aprile 2025

VISTI:

- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. f-ter);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 14 gennaio 2025, 2/2025/e/eel recante "Decisione del reclamo presentato da Campania Solare S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità T0738715" (di seguito: deliberazione 2/2025/e/eel);
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota (prot. 44951 del 4 luglio 2023), con cui il Direttore della Direzione Legale ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato in data 1° ottobre 2024 (prot. Autorità 69217 del 2 ottobre 2024), la Adria Solar S.r.l. (di seguito anche: reclamante o Adria) ha contestato ad e-distribuzione S.p.A. (di seguito anche: gestore o e-distribuzione) l'illegittimità della mancata conferma della Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG), indicata nel preventivo per la connessione accettato, nonché l'annullamento della pratica di connessione avente codice di rintracciabilità T0737903, relativa ad un lotto di impianti di produzione costituito da 3 impianti fotovoltaici siti nel Comune di Adria (RO);
2. con nota del 11 ottobre 2024 (prot. 71810), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota del 28 ottobre 2024 (prot. Autorità 75317 in pari data), il gestore ha presentato la propria memoria difensiva;
4. in data 17 marzo 2025, la Direzione Mercati Energia ha trasmesso il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

5. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
 - a) l'articolo 1, comma 1.1, lettera a), secondo cui l'accettazione del preventivo per la connessione è l'accettazione, da parte del richiedente, delle condizioni esposte nel preventivo per la connessione;
 - b) l'articolo 1, comma 1.1, lettera e), secondo cui la data di accettazione del preventivo per la connessione è la data di invio del documento relativo all'accettazione del preventivo per la connessione;
 - c) l'articolo 1, comma 1.1, lettera x), secondo cui un lotto di impianti di produzione è un gruppo di impianti di produzione distinti, alimentati da fonti rinnovabili e/o di cogenerazione ad alto rendimento ubicati nello stesso terreno o in terreni adiacenti eventualmente separati unicamente da strada, strada ferrata o corso d'acqua. Gli impianti di produzione che compongono un lotto devono avere una potenza in immissione richiesta tale da consentire, per ciascuno di essi, l'erogazione del servizio di connessione esclusivamente in bassa o media tensione;
 - d) l'articolo 1, comma 1.1, lettera jj), secondo cui la soluzione tecnica minima per la connessione è la soluzione per la connessione, elaborata dal gestore di rete in seguito a una richiesta di connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la medesima richiesta di connessione, tenendo conto delle peculiarità del territorio interessato dalla connessione e compatibilmente con i criteri di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce;
 - e) l'articolo 1, comma 1.2, lettera e), secondo cui la STMG è la soluzione tecnica minima generale per la connessione;

- f) l'articolo 2, comma 2.1, secondo cui, tra l'altro, nell'ambito dell'erogazione del servizio di connessione le condizioni tecniche per la connessione sono definite dalla deliberazione ARG/elt 33/08, che rimanda alla Norma CEI 0-16, nel caso di connessioni alle reti di distribuzione con livello di tensione superiore a 1 kV;
- g) l'articolo 3 che disciplina le Modalità e Condizioni Contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione (MCC);
- h) l'articolo 3, comma 3.2, lettera f), secondo cui le MCC devono prevedere le soluzioni tecniche convenzionali adottate dal gestore di rete interessato per la realizzazione della connessione alla rete degli impianti elettrici, unitamente all'indicazione di valori unitari di riferimento atti all'individuazione dei costi medi corrispondenti alla realizzazione di ciascuna soluzione tecnica convenzionale;
- i) l'articolo 18 che disciplina le disposizioni per le connessioni di un lotto di impianti di produzione;
- j) l'articolo 18, comma 18.5, secondo cui, qualora la potenza in immissione complessivamente richiesta, come definita dal comma 18.2, sia maggiore di 6.000 kW, si applicano le condizioni procedurali ed economiche previste nella Parte IV del medesimo TICA, relative alle connessioni alle reti in alta e altissima tensione;
- k) l'articolo 19, comma 19.1, lettera a), secondo cui il preventivo per la connessione reca la STMG per la connessione definita secondo i criteri di cui all'articolo 20 del medesimo TICA identificata, di norma, sulla base delle soluzioni di tipo convenzionale tra quelle indicate nelle regole tecniche di connessione di cui al comma 2.1 del medesimo TICA;
- l) l'articolo 20 che disciplina i principi e le modalità per la definizione della STMG nel caso di connessioni alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi in alta e altissima tensione;
- m) l'articolo 33 che disciplina la prenotazione della capacità di rete al termine o nel corso del procedimento per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione;
- n) l'articolo 33, comma 33.2, secondo cui la STMG indicata nel preventivo per la connessione rimane valida per:
 - 210 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo per la connessione, nel caso di connessioni in media tensione;
 - 270 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo per la connessione, nel caso di connessioni in alta e altissima tensione,al netto del tempo impiegato dal gestore di rete per validare il progetto relativo all'impianto di rete per la connessione. Il periodo di validità della STMG comporta la prenotazione temporanea della relativa capacità di rete;
- o) l'articolo 33, comma 33.3, secondo cui nel caso in cui il procedimento per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione non sia stato completato entro i tempi di cui al comma 33.2 o, entro i medesimi termini, non sia stato completato con esito positivo il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) qualora previsto, la STMG indicata nel preventivo per la connessione assume un valore indicativo;

- p) l'articolo 33, comma 33.6, secondo cui nel caso in cui l'impianto di produzione non sia assoggettato a VIA, il responsabile del procedimento autorizzativo unico verifica con il gestore di rete, con le modalità previste dalle linee guida ed eventualmente precisate dal Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), la persistenza delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della STMG oggetto di autorizzazione. Il richiedente può autonomamente inviare al gestore di rete una richiesta di conferma della persistenza delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della STMG oggetto di autorizzazione. Il gestore di rete dà seguito alla richiesta inoltrata dal richiedente solo nel caso in cui sia allegata, alla medesima richiesta, una copia della lettera di convocazione della riunione conclusiva della conferenza dei servizi. Il gestore di rete, entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di parere inoltrata dal responsabile del procedimento autorizzativo unico o dal richiedente, verifica se la medesima STMG sia ancora realizzabile e comunica gli esiti di tale verifica al responsabile del procedimento e al richiedente. Nel caso in cui si renda necessario il coordinamento con altri gestori di rete, la medesima tempistica è definita al netto dei tempi necessari per il coordinamento, compresi tra la data di invio della richiesta di coordinamento e la data di ricevimento del parere dell'altro gestore di rete. Quest'ultimo invia il proprio parere entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di coordinamento. Qualora l'esito della verifica effettuata dal gestore di rete sia positivo, il gestore di rete prenota la capacità sulla rete confermando in via definitiva la STMG. Qualora l'esito della verifica effettuata dal gestore di rete sia negativo, il gestore di rete, nei successivi 45 giorni lavorativi, al netto dei tempi necessari per l'eventuale coordinamento con altri gestori di rete di cui agli articoli 34 e 35 del medesimo TICA, elabora una nuova STMG e la comunica, nelle medesime tempistiche, al richiedente prenotando, in via transitoria, la relativa capacità sulla rete. La nuova STMG decade qualora non sia accettata dal richiedente entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento della medesima comunicazione; contestualmente decade anche il preventivo per la connessione vigente. A seguito dell'accettazione della nuova STMG, il gestore di rete prenota in via definitiva la relativa capacità di trasporto sulla rete;
- q) l'articolo 33, comma 33.7, secondo cui, qualora il procedimento autorizzativo si concluda oltre i termini di cui al comma 33.2 e in mancanza del parere positivo da parte del gestore di rete di cui ai commi 33.5 e 33.6, in merito alla realizzabilità della STMG oggetto di autorizzazione, la medesima STMG rimane indicativa e non è vincolante per il gestore di rete. In tali casi, a seguito della comunicazione di completamento del procedimento autorizzativo, il gestore di rete verifica la fattibilità e la realizzabilità della STMG autorizzata. Qualora la verifica abbia esito positivo, tale STMG è confermata e il gestore di rete prenota in via definitiva la relativa capacità di rete. In caso contrario, il preventivo per la connessione decade e il corrispettivo per la connessione già versato è restituito maggiorato degli interessi legali maturati;
- r) l'articolo 40, comma 40.8, secondo cui la capacità di trasporto che si rende disponibile nelle reti elettriche è riassegnata dai gestori di rete ad altre richieste

di connessione, tenendo conto, per le sole aree in cui sono attive le *open season*, di quanto previsto dal comma 40.9, compatibilmente con la potenza in immissione richiesta, secondo l'ordine di priorità di seguito riportato e fatto salvo quanto previsto dal comma 40.10:

- a) richieste di connessione per le quali il gestore di rete ha già ricevuto le richieste di parere in merito alla persistenza delle condizioni di realizzabilità della STMG, previste ai sensi dei commi 33.5 e 33.6 del medesimo TICA, e per le quali non ha ancora dato seguito alla riassegnazione della capacità di trasporto di cui al presente comma. Qualora, pur a seguito della liberazione della capacità di trasporto, la STMG indicativa sia ancora operabile e corrisponda ancora al minimo tecnico, il gestore di rete comunica al richiedente l'esito positivo della verifica sulla fattibilità e realizzabilità della STMG, confermandola in via definitiva e prenotando la relativa capacità di trasporto;
- b) richieste di connessione relative a impianti di produzione già connessi per i quali sono state attivate modalità di esercizio di carattere transitorio dell'impianto elettrico del richiedente ai sensi del comma 8.2, lettera d), o del comma 20.2, lettera d), del medesimo TICA;
- c) richieste di connessione relative a impianti di produzione per i quali il gestore di rete ha attivato il coordinamento con altro gestore di rete;
- d) richieste di connessione relative a impianti di produzione per i quali il gestore di rete non ha ancora emesso il preventivo;
- e) nuove richieste di connessione nello stesso tratto di rete.

Nell'ambito della casistica di cui alla lettera a), al fine di individuare l'ordine di priorità, le richieste di connessione sono ordinate in ordine cronologico in relazione alla data di ricevimento di ciascuna richiesta di conferma di persistenza delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della STMG da parte del responsabile del procedimento autorizzativo unico o del richiedente o del responsabile del procedimento di VIA (qualora necessaria).

QUADRO FATTUALE:

6. In data 10 settembre 2020, Juwi Development 08 S.r.l. (di seguito anche: JD 08) ha presentato al gestore la richiesta di connessione alla rete MT di e-distribuzione per un lotto di tre impianti di produzione da fonte solare per una potenza in immissione richiesta complessiva di 14.700,00 kW, siti in Zona Industriale, Snc, Adria (RO);
7. in data 11 gennaio 2021, il gestore ha emesso il preventivo di connessione avente codice di rintracciabilità T0737903;
8. in data 2 marzo 2021, JD 08 ha accettato il preventivo di connessione, avvalendosi altresì della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione, ai sensi dell'art. 30 del TICA e impegnandosi a versare ad e-distribuzione, a seguito

- dell'ottenimento delle autorizzazioni per le opere di connessione, gli oneri di collaudo riportati nel preventivo;
9. con nota del 10 agosto 2021, JD 08 ha presentato, attraverso il Portale del gestore, la comunicazione di avvio dell'iter autorizzativo;
 10. con nota dell'11 agosto 2021, e-distribuzione ha comunicato a JD 08 la validazione del progetto definitivo delle opere di rete, che la medesima JD 08 aveva inviato in data 7 luglio 2021;
 11. con nota del 30 ottobre 2021, il gestore ha sollecitato JD 08 a inviare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo degli impianti di produzione nel Comune di Adria;
 12. con note del 4 e 17 novembre 2021, e-distribuzione ha informato JD 08 che, in assenza della conclusione dell'iter autorizzativo in capo al produttore, a decorrere dal 23 marzo 2022, la STMG avrebbe assunto valore indicativo e non sarebbe più stata vincolante per il gestore;
 13. con nota del 10 febbraio 2022, JD 08 ha inviato al gestore la dichiarazione di avanzamento dell'iter autorizzativo, comunicando che *“il procedimento autorizzativo unico avviato ai sensi degli artt. 9.3 e 21.3 dell'Allegato A della delibera ARG/elt n. 99/08 risulta essere in corso”*;
 14. con nota del 7 marzo 2022, e-distribuzione ha inviato la lettera di preavviso della scadenza della soluzione tecnica, ai sensi dell'art.33 del TICA;
 15. in data 23 giugno 2022, e-distribuzione ha perfezionato la richiesta di variazione della titolarità della domanda di connessione da Juwi Development 08 S.r.l. a Juwi Development 05 S.r.l. (di seguito anche: JD 05);
 16. con nota del 2 agosto 2022, JD 05 ha inviato al gestore una nuova dichiarazione di avanzamento dell'iter autorizzativo, comunicando che *“il procedimento autorizzativo unico avviato ai sensi degli artt. 9.3 e 21.3 dell'Allegato A della delibera ARG/elt n. 99/08 risulta essere in corso”*;
 17. con nota del 31 agosto 2022, JD 05 ha trasmesso ad e-distribuzione la *“Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di inizio lavori di realizzazione dell'impianto di produzione (art.31 delibera ARG/elt n. 125/10)”*, dichiarando che *“i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica non sono iniziati nei termini previsti dall'art. 31.1. Delibera ARG/elt n. 125/10, a causa della mancata conclusione del procedimento autorizzativo unico regionale (PAUR)”*;
 18. con nota del 24 gennaio 2023, JD 05 ha inviato al gestore una nuova dichiarazione semestrale di avanzamento dell'iter autorizzativo, comunicando che *“il procedimento autorizzativo unico avviato ai sensi degli artt. 9.3 e 21.3 dell'Allegato A della delibera ARG/elt n. 99/08 risulta essere in corso”*;
 19. con nota del 16 febbraio 2023, JD 05 ha inviato ad e-distribuzione una nuova *“Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di inizio lavori di realizzazione dell'impianto di produzione (art.31 delibera ARG/elt n. 125/10)”*, dichiarando che *“i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica non sono iniziati nei termini previsti dall'art. 31.1. Delibera ARG/elt n. 125/10, a causa della mancata conclusione del procedimento autorizzativo unico regionale (PAUR)”*;

20. con nota del 13 marzo 2023, JD 05 ha trasmesso al gestore la comunicazione di atto notorio attestante la conclusione dell'iter autorizzativo a proprio carico, corredata della relativa documentazione;
21. in data 22 marzo 2023, e-distribuzione ha inviato a JD 05 la *“Comunicazione di esito NEGATIVO della verifica della documentazione ricevuta per la pratica 266551185, relativa al lotto di impianti di produzione sito in Adria”*, perché mancanti l'autodichiarazione del professionista che le tavole grafiche sono quelle allegate al provvedimento autorizzativo, il preliminare di servitù di cabina di consegna MT, le servitù di elettrodotto trascritte dal notaio per le percorrenze che interessano aree che non sono nella disponibilità del produttore e la concessione di attraversamento di Strada regionale e Ferrovia;
22. con nota del 25 luglio 2023 JD 05 ha inviato al gestore una nuova dichiarazione semestrale di avanzamento dell'iter autorizzativo a proprio carico, comunicando che *“il procedimento autorizzativo unico avviato ai sensi degli artt. 9.3 e 21.3 dell'Allegato A della delibera ARG/elt n. 99/08 risulta essere in corso”*;
23. con nota del 25 luglio 2023, JD 05 ha chiesto un nuovo cambio di titolarità dell'iter di connessione, da Juwi Development 05 S.r.l. ad Adria Solar S.r.l., perfezionatosi in data 24 gennaio 2024;
24. con nota del 16 agosto 2023, il gestore ha inviato a JD 05 la comunicazione di sollecito ai fini dell'acquisizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art.31.3 del TICA, attestante l'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione;
25. con nota del 21 agosto 2023, JD 05 ha trasmesso ad e-distribuzione una nuova *“Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di inizio lavori di realizzazione dell'impianto di produzione”*, dichiarando *“che i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica non sono iniziati nei termini previsti dall'art. 31.1. Delibera ARG/elt n. 125/10 per mancata conclusione del procedimento di esproprio”*;
26. con nota del 24 gennaio 2024, Adria ha trasmesso al gestore una nuova *“Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di inizio lavori di realizzazione dell'impianto di produzione”* dichiarando *“che i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica non sono iniziati nei termini previsti dall'art. 31.1. Delibera ARG/elt n. 125/10 per mancata conclusione del procedimento di esproprio”*;
27. con nota sempre del 24 gennaio 2024, Adria ha trasmesso ad e-distribuzione una nuova dichiarazione di avanzamento dell'iter autorizzativo, comunicando che *“il procedimento autorizzativo unico avviato ai sensi degli artt. 9.3 e 21.3 dell'Allegato A della delibera ARG/elt n. 99/08 risulta essere in corso”*;
28. con nota dell'11 giugno 2024, Adria ha inviato al gestore la richiesta di verifica di validità della soluzione tecnica di connessione identificata con Codice di rintracciabilità T0737903, corredata della documentazione attestante la conclusione dell'iter autorizzativo a proprio carico;
29. con nota del 24 giugno 2024 il gestore ha trasmesso al reclamante l'esito negativo delle verifiche di fattibilità e realizzabilità della STMG identificata con codice di rintracciabilità T0737903, non più vincolante dal 23 marzo 2022;

30. con nota del 25 giugno 2024, il gestore comunicava ad Adria l'annullamento della pratica di connessione T0737903, ai sensi dell'art. 33, comma 7 del TICA;
31. in data 9 agosto 2024 Adria ha inoltrato formale reclamo al gestore, chiedendogli di confermare la validità e realizzabilità della soluzione di connessione, identificata con codice di rintracciabilità T0737903;
32. con nota del 25 settembre 2024 e-distribuzione ha rigettato le richieste di Adria, ribadendo la correttezza del proprio operato;
33. pertanto, il reclamante ha adito la presente sede giustiziale.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

34. Adria ritiene che, *“sebbene sia certamente noto ad Adria che, trascorsi i termini previsti dal TICA, la STMG avesse – ai sensi della regolazione applicabile – mero valore indicativo le circostanze in cui si è svolto l'iter di connessione di cui al presente reclamo devono portare a ritenere che, nel caso di specie, si fosse formato il legittimo affidamento in capo ad Adria per ritenere che, alla data del 24.06.2024, fossero ancora esistenti le condizioni di realizzabilità della soluzione tecnica di connessione riportata nel preventivo trasmesso ad Adria.”*;
35. infatti, secondo il reclamante, *“Adria, a fronte del proseguimento apparentemente lineare e senza intoppi del procedimento di connessione, abbia considerato di poter fare ormai affidamento sul fatto che – in assenza di esplicite comunicazioni da parte di E-Distribuzione – la soluzione di connessione fosse ancora valida e la pratica suscettibile di essere positivamente conclusa.”*;
36. Adria, inoltre, evidenzia che *“le tempistiche di validità del preventivo di connessione attualmente previste dal TICA non sono assolutamente realistiche, in quanto non coordinate con le reali scadenze cui le imprese devono far fronte al fine di concludere i paralleli procedimenti autorizzativi di fronte alle diverse autorità pubbliche competenti.”*;
37. il reclamante sottolinea, da una parte, che *“In sede di Conferenza dei Servizi per la Valutazione di Impatto Ambientale per l'emissione del PAUR, la Regione Veneto, pur essendo a conoscenza del periodo di validità del Preventivo di connessione e della Soluzione, ha totalmente omesso di richiedere a E-Distribuzione conferma circa la persistente validità e realizzabilità della STMG”* e dall'altra che *“Anche in assenza di una esplicita richiesta da parte della Regione Veneto, comunque, E-Distribuzione avrebbe potuto e dovuto informare la Regione circa la fattibilità e realizzabilità della STMG. Ma ciò non è avvenuto.”*;
38. ad avviso di Adria che *“nel caso di specie vi sono tutti gli elementi per ritenere che E-Distribuzione abbia illegittimamente annullato la Pratica di connessione, avendo - con il proprio comportamento e per fatti concludenti - ingenerato nella Reclamante il legittimo affidamento che la Pratica di connessione si sarebbe conclusa con esito positivo.”*;
39. pertanto, il reclamante chiede all'Autorità di: *“(i) accertare l'illegittimità dei Provvedimenti e, in particolare, l'illegittimo annullamento della Pratica di connessione con Codice Rintracciabilità T0737903; e, per l'effetto (ii) confermare*

la validità e realizzabilità della Soluzione di connessione di cui alla Pratica di connessione per cui è controversia.”

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

40. Il gestore evidenzia che *“In sede di accettazione del preventivo (Allegato 3), il produttore ha dichiarato:*
- *di voler gestire in completa autonomia l’iter autorizzativo e di occuparsi di tutti gli adempimenti necessari per l’acquisizione delle autorizzazioni richieste per la costruzione e l’esercizio delle opere di rete, al fine di rendere cantierabili le medesime;*
 - *di essere soggetto al procedimento unico di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 o al procedimento abilitativo semplificato di cui all’art. 6 D.Lgs. N. 28/2011 (PAS), e di occuparsi di tutti gli adempimenti per l’acquisizione delle autorizzazioni necessarie per la costruzione e l’esercizio delle opere di rete;*
 - *che l’autorizzazione all’esercizio delle opere di rete per la connessione deve essere a favore di ED, senza obbligo di ripristino dello stato dei luoghi in caso di dismissione dell’impianto.”;*
41. e-distribuzione sottolinea che *“Il preventivo, pubblicato il 11/01/2021 ed accettato da JD 08 Srl il 02/03/2021, riporta espressamente che:*
- *Punto 3: Sono necessari lavori complessi per la connessione. Se non si intende realizzare l’impianto di rete in proprio, ED ha 90 giorni lavorativi per l’esecuzione, escluse eventuali sospensioni.*
 - *Punto 5: La gestione dell’iter autorizzativo è finalizzata all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie alla cantierabilità delle opere, che includono l’acquisizione di servitù di elettrodotto e la richiesta di dichiarazione di Pubblica Utilità.”;*
42. il gestore rileva che *“l’operato di ED sia conforme alle disposizioni del TICA, avendo già informato il richiedente originario JD 08 Srl circa l’indicatività della soluzione tecnica a partire dal 23/03/2022...”;*
43. inoltre, e-distribuzione ritiene che *“Adria Solar Srl, essendo subentrata a tutti gli effetti nella titolarità dell’iter di connessione in argomento, ha assunto tutti gli impegni originariamente sottoscritti dal cedente e pertanto, dal punto di vista strettamente giuridico, avrebbe dovuto essere consapevole di tutte le evidenze soprarichiamate”;*
44. secondo il gestore, dunque, *“non si ravvisano inadempienze da parte di ED né ulteriori obblighi di comunicazione previsti dall’attuale quadro regolatorio vigente, in merito alle argomentazioni di Adria Solar Srl riguardo all’irrealizzabilità della connessione.”;*
45. pertanto, e-distribuzione ribadisce legittimità della propria condotta, chiedendo che il reclamo sia respinto.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

46. Il *thema decidendum* della presente controversia verte sull'accertamento della legittimità della condotta del gestore relativa alla mancata conferma della STMG - divenuta indicativa da oltre due anni - indicata nel preventivo per la connessione accettato ed al successivo annullamento, disposto ai sensi dell'art. 33, comma 7 del TICA, della pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità T0737903,
47. preliminarmente si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 33 del TICA in materia di prenotazione della capacità di rete, la STMG indicata nel preventivo per la connessione in parola, essendo una connessione in alta tensione, aveva una validità di 270 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo per la connessione (2 marzo 2021), al netto del tempo impiegato dal gestore di rete per validare il progetto relativo all'impianto di rete per la connessione. Tale periodo di validità comportava che, per la citata STMG, il gestore avrebbe dovuto confermare la relativa soluzione tecnica fino alla data del 22 marzo 2022. Tali informazioni, non contestate dal reclamante, erano da lui conosciute in quanto anche contenute nel preventivo di connessione accluso al reclamo oggetto della odierna decisione;
48. si rileva, inoltre, che nell'ambito dell'istruttoria (in particolare, dalla memoria difensiva di e-distribuzione del 28 ottobre 2024) è emerso, *per tabulas*, che il gestore aveva anche reso ampiamente edotto il reclamante, con diverse comunicazioni, dell'applicazione delle richiamate disposizioni regolatorie di cui al citato articolo 33 del TICA, in quanto risulta che:
- nelle date "04/11/2021 e 17/11/2021 ED informa JD 08 Srl [precedente soggetto richiedente la connessione, NdR] che la soluzione tecnica, in assenza della conclusione dell'iter autorizzativo in capo al produttore, avrebbe assunto carattere indicativo e non vincolante dal 23/03/2022";
 - in data "07/03/2022 ED provvedeva ad inviare lettera di preavviso 30 gg prima della scadenza della soluzione tecnica";
 - in data "11/06/2024 il produttore AS Srl ha inviato al gestore la richiesta di verifica validità della soluzione tecnica di connessione corredata della documentazione attestante la conclusione dell'iter autorizzativo a proprio carico";
 - in data "24/06/2024 il gestore ha provveduto a trasmettere al reclamante l'esito negativo delle verifiche di fattibilità e realizzabilità della STMG, divenuta indicativa dal 23/03/2022";
 - in data "25/06/2024 il gestore ha provveduto ad annullare l'iter di connessione oggetto di reclamo, come previsto dall'Art. 33 comma 7 del TICA";
 - la "cronologia evidenzia come l'operato di ED sia conforme alle disposizioni del TICA, avendo già informato il richiedente originario JD 08 Srl circa l'indicatività della soluzione tecnica a partire dal 23/03/2022";
 - "Adria Solar Srl, essendo subentrata a tutti gli effetti nella titolarità dell'iter di connessione in argomento, ha assunto tutti gli impegni originariamente sottoscritti dal cedente e pertanto, dal punto di vista

strettamente giuridico, avrebbe dovuto essere consapevole di tutte le evidenze sopra richiamate”;

49. inoltre, preme sottolineare che, come già osservato nella precedente decisione di un reclamo assunta dall’Autorità con deliberazione 2/2015/e/eel, (da cui non vi è ragione per discostarsi), il reclamante, operatore professionale del settore elettrico, - in coerenza con il canone di diligenza professionale normativamente esigibile (art. 1176, comma 2, c.c.) - era tenuto a conoscere quanto previsto dal TICA nel caso di iter di connessione di impianti di produzione alle reti elettriche pubbliche con obbligo di connessione di terzi e, in particolare, quanto previsto dall’articolo 33 del TICA con riferimento alle disposizioni regolatorie relative alla disciplina della prenotazione della capacità di rete al termine o nel corso del procedimento per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione;
50. per cui non può essere condiviso quanto dedotto da Adria secondo cui *“le circostanze in cui si è svolto l’iter di connessione di cui al presente reclamo devono portare a ritenere che, nel caso di specie, si fosse formato il legittimo affidamento in capo ad Adria per ritenere che, alla data del 24.06.2024 (annullamento della pratica de qua NdR) fossero ancora esistenti le condizioni di realizzabilità della soluzione tecnica di connessione riportata nel preventivo trasmesso ad Adria;*
51. peraltro, il reclamante ha correttamente recepito le informazioni sulla prenotazione della capacità di rete comunicate dal gestore in ottemperanza alla regolazione tanto che è lui stesso ad affermare nel reclamo introduttivo che *“sia certamente noto ad Adria che, trascorsi i termini previsti dal TICA, la STMG avesse – ai sensi della regolazione applicabile – mero valore indicativo”;*
52. Adria era dunque tenuta a conoscere (e conosceva come emerso dall’istruttoria) il quadro regolatorio di riferimento ed in particolare il comma 33.6 del TICA secondo cui, tra l’altro, in assenza di una verifica da parte del responsabile del procedimento autorizzativo unico in merito alla persistenza delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della STMG oggetto di autorizzazione, il richiedente può autonomamente inviare al gestore di rete una richiesta di conferma della persistenza delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della STMG oggetto di autorizzazione (allegando una copia della lettera di convocazione della riunione conclusiva della conferenza dei servizi) prima della conclusione dell’iter autorizzativo;
53. e infatti, qualora il richiedente avesse seguito le disposizioni di cui al comma 33.6 del TICA prima della conclusione dell’iter autorizzativo:
- il gestore di rete avrebbe effettuato la verifica di fattibilità e realizzabilità prima della conclusione dell’iter autorizzativo e a seguito del suo esito negativo avrebbe elaborato e comunicato al richiedente una nuova STMG prenotando, in via transitoria, la relativa capacità sulla rete (prenotazione che sarebbe diventata definitiva se entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento della medesima comunicazione il richiedente avesse proceduto all’accettazione);
 - il richiedente avrebbe potuto presentare con una variante in corso d’opera la nuova STMG e non si sarebbe attivato il comma 33.7 del TICA e conseguentemente non sarebbe decaduto il preventivo per la connessione;

54. tuttavia, risulta dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria, che Adria, prima della conclusione dell'iter autorizzativo, non ha scelto di azionare la procedura prevista dall'articolo 33.6, pur avendo il gestore, ai sensi dall'articolo 33 del TICA, espressamente comunicato al reclamante che:
- la STMG indicata nel preventivo per la connessione rimaneva valida, essendo una connessione in alta tensione, per 270 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo per la connessione, al netto del tempo impiegato dal gestore per validare il progetto relativo all'impianto di rete per la connessione, dopodiché la STMG indicata nel preventivo per la connessione avrebbe assunto un valore indicativo;
 - il periodo di validità della STMG comportava la prenotazione temporanea della relativa capacità di rete;
55. peraltro, è la stessa Adria a confermare nel proprio reclamo che: *"In data 05.09.2023 si svolgeva l'incontro presso gli uffici di E-Distribuzione, nel corso del quale il distributore comunicava ad Adria che la soluzione proposta non era ormai da ritenersi vincolante, essendo trascorsi i tempi definiti dal TICA."*;
56. in conclusione, considerando quanto precedentemente descritto e quanto emerso nell'ambito dell'istruttoria, risulta accertato che il gestore ha rispettato quanto previsto dall'articolo 33 del TICA, in relazione alla pratica di connessione identificata con codice di rintracciabilità T0737903;
57. pertanto, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo risulta infondato;
58. ogni altra argomentazione delle parti non espressamente esaminata dal Collegio è stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidonea a supportare una diversa conclusione

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Adria Solar S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità T0737903;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

1 aprile 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini